

Provvedimento di attribuzione dell'età: competenza del Tribunale per i Minorenni su richiesta del Pubblico Ministero

segnalazione nessuna

Persone - Provvedimento di attribuzione dell'età – Competenza - Tribunale per i Minorenni su richiesta del Pubblico Ministero

Il provvedimento di attribuzione dell'età, impugnabile in sede di reclamo secondo la procedura prevista per i procedimenti in camera di consiglio, è un provvedimento di natura decisoria rimesso al giudice, che si colloca all'esito degli accertamenti demandati dalla norma al Pubblico Ministero Minorile e da emettersi dunque su richiesta del Pubblico Ministero stesso fondata appunto su quegli esperiti accertamenti; secondo tale interpretazione, poichè ad essere investito degli accertamenti è il Pubblico Ministero Minorile, la competenza per il "provvedimento di attribuzione dell'età" risulta naturalmente rimessa (mancando ogni indicazione in contrario) al Tribunale per i Minorenni, a cui in generale sono rivolte, in materia civile e penale, le richieste del Pubblico Ministero minorile.

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TRIESTE

Il Tribunale riunito in camera di consiglio in persona dei signori:

Dott. Carla Garlatti	Presidente
Dott. Laura Raddino	Giudice rel.
Dott. Erica Zambelli	Giudice Onorario
Dott. Massimo Mestroni	Giudice Onorario

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Esaminati gli atti relativi alla minore (omissis) **nata a** (omissis) (**Nigeria**) **il** (omissis), e alla di lei figlia (omissis);

richiamato il decreto emesso da questo Tribunale in data 28.2.2017 con il quale - dandosi atto che la giovane (omissis), presentatasi in pronto soccorso presso l'Ospedale di (omissis) in stato di gravidanza, è risultata essere entrata irregolarmente in territorio italiano e trovarvisi priva di familiari responsabili di riferimento, con conseguente suo inserimento in comunità di accoglienza mamma-bambino - la ragazza è stata affidata al Servizio Sociale del Comune di Udine per sostegno e controllo e per il mantenimento del suo collocamento presso idonea comunità, nonché per approfondimento della sua situazione familiare;

richiamato il successivo decreto emesso da questo Tribunale in data 10.5.2017, con il quale, in via provvisoria ed urgente, anche la piccola (omissis), partorita da (omissis) in data (omissis), è stata affidata al Servizio Sociale del Comune di Udine per sostegno e controllo e per suo collocamento con la madre in comunità idonea ad accoglierle entrambe, considerata la situazione della genitrice minorenni, ancora in via di approfondimento, e tenuto conto che la bambina non era all'epoca ancora stata riconosciuta dal padre biologico;

vista la relazione di data 29.6.2017 del Servizio Sociale affidatario (con allegato estratto del registro degli atti di nascita) da cui risulta che la neonata è stata riconosciuta dal padre, (omissis) e porta il cognome paterno, e che le sue esatte generalità sono “omissis”;

rilevato che risulta che la giovane madre ha mostrato buone risorse personali e ha saputo instaurare un rapporto di fiducia e costruttivo con gli operatori; che la relazione madre/figlia appare positiva, così come buono risulta l’attaccamento;

rilevato altresì che il padre di (omissis), presentatosi a (omissis) per riconoscerla, ha riferito agli operatori di vivere a (omissis) e si mantiene in contatto telefonico con (omissis); che entrambi i genitori della neonata hanno manifestato l’intenzione di costituire una famiglia e vivere insieme, ma si mostrano privi di una progettualità concreta e allo stato appaiono non in grado di orientarsi ed attivarsi per autonomizzare il nucleo;

rilevato che, stante l’avvenuto riconoscimento, deve integrarsi il contraddittorio nei confronti del padre della neonata;

rilevato che inoltre all’udienza del 20.3.2017 la giovane (omissis) ha ribadito, come già dalla stessa riferito ripetutamente al personale della comunità e al proprio tutore, di avere in realtà 21 anni e ha aggiunto di avere dichiarato l’età di 16 anni al personale della Questura di Udine nel dicembre 2016 solo per paura di non essere aiutata qualora avesse detto di essere maggiorenne;

rilevato che il tutore di (omissis), avv. (omissis) del Foro di (omissis), avendo formulato istanza al Giudice Tutelare presso il Tribunale di Udine volta ad ottenere provvedimenti per l’accertamento dell’età della ragazza, proclamantesi ventunenne, ed essendo stata invitata dal Giudice Tutelare a comunicare il caso alla Procura Minorile ai sensi dell’art. 19 bis d.lgs. 142/2015, introdotto dall’art. 5 della l. 47/2017, ha rivolto la propria richiesta alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Trieste;

vista la conseguente richiesta qui trasmessa in data 28.6.2017, con cui la Procura Minorile chiede a questo Tribunale l’espletamento di Consulenza Tecnica sull’età della giovane, con gli eventuali provvedimenti conseguenti;

rilevato che, trattandosi di dubbi in merito all’età dichiarata da una minore straniera non accompagnata, la questione rientra effettivamente nella disciplina dell’art. 19 bis d.lgs. 142/2015, introdotto di recente dall’art. 5 della l. 7.4.2017 n. 47; che detta norma prevede, nel caso in cui permangano dubbi fondati in merito all’età dichiarata di un minore straniero non accompagnato, uno specifico procedimento di accertamento sociosanitario dell’età da attivarsi e seguirsi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, procedimento caratterizzato da una serie di adempimenti relativi sia alle modalità di accertamento sia alla completa e corretta informazione che deve essere assicurata all’interessato circa modi, portata ed effetti dell’accertamento stesso (in particolare commi 4° e ss. del menzionato articolo 19 bis);

rilevato che detto procedimento sfocia, secondo la previsione della norma, in un “provvedimento di attribuzione dell’età” da notificarsi allo straniero e che “può essere impugnato in sede di reclamo ai sensi degli artt. 737 e seguenti del codice di procedura civile” (comma 9° dell’art. 19 bis);

ritenuto che, secondo un’interpretazione letterale e sistematica della norma che appare perlomeno allo stato la più convincente fra quelle che si vanno proponendo nelle prime applicazioni della recente legge e nei primi studi e approfondimenti della nuova disciplina, il “provvedimento di attribuzione dell’età” (come si è visto “impugnabile in sede di reclamo” secondo la procedura prevista per i procedimenti in camera di consiglio) sia un provvedimento di natura decisoria rimesso

al giudice, che si colloca all'esito degli accertamenti demandati dalla norma al Pubblico Ministero Minorile e da emettersi dunque su richiesta del Pubblico Ministero stesso fondata appunto su quegli esperiti accertamenti; che secondo tale interpretazione, stante che ad essere investito degli accertamenti è il Pubblico Ministero Minorile, la competenza per il "provvedimento di attribuzione dell'età" risulta naturalmente rimessa (mancando ogni indicazione in contrario) al Tribunale per i Minorenni, a cui in generale sono rivolte, in materia civile e penale, le richieste del Pubblico Ministero minorile;

ritenuto che pertanto questo Tribunale sia competente ad adottare il "provvedimento di attribuzione dell'età" per la giovane (omissis), ma che ciò presupponga il previo espletamento da parte del Pubblico Ministero della procedura di accertamento sociosanitario prevista dall'art. 19 bis d.lgs. 142/2015;

ritenuto che pertanto l'istanza del Pubblico Ministero non possa essere allo stato accolta, non essendo essa corredata dagli esiti degli accertamenti sociosanitari sull'età di (omissis);

P.Q.M.

Visti gli artt. 333 e 336 comma 3° c.c. e l'art. 38 dis. att. c.c.;
con decreto immediatamente esecutivo;

fermo restando quanto disposto con i decreti del 28.2.2017 e del 10.5.2017;

dispone

correggersi nel decreto emesso il 10.5.2017 da questo Tribunale le generalità della neonata figlia di (omissis), sostituendo alle parole "omissis" le parole "omissis";

non accoglie

allo stato la richiesta del Pubblico Ministero volta all'accertamento mediante Consulenza Tecnica dell'età di (omissis) e rimette allo stesso Pubblico Ministero in sede quanto di competenza in ordine all'attivazione degli esami socio-sanitari volti all'accertamento dell'età della minore straniera non accompagnata, ai sensi dell'art. 19 bis comma 4° e ss. d. lgs. 142/2015;

fissa

per la comparizione del padre della minore (omissis), l'udienza del (omissis) avanti al Giudice dott. Laura Raddino (Palazzo di Giustizia di Trieste, via Coroneo n. 20, piano terra, stanza 127);

informa

il signor (omissis) che ha facoltà di nominare un difensore prima di presentarsi e che in caso si trovi nelle condizioni reddituali di legge, ha diritto di farsi difendere gratuitamente a spese dello Stato secondo le informazioni che potrà ottenere (anche telefonicamente) presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati avente sede nel Tribunale a lui più vicino.

Manda alla Cancelleria per la trasmissione del presente provvedimento unitamente al fascicolo al P.M. il quale provvederà alla notificazione al padre della minore (omissis), assegnando per la notifica il termine del 30 settembre 2017; applicato l'art. 151 c.p.c., dispone, ricorrendone esigenze di celerità e riservatezza connesse alla natura dei provvedimenti qui adottati a tutela della minore, che la notifica avvenga a mezzo del Servizio Sociale o della Polizia Giudiziaria.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni al Pubblico Ministero in sede, al Giudice Tutelare di Udine, al Servizio Sociale del Comune di Udine, al tutore di (omissis) avv. (omissis) del Foro di (omissis).

Così deciso in Trieste il 12 luglio 2017

Il Giudice est.	Il Presidente
Dott. Laura Raddino	Dott. Carla Garlatti

“Ai sensi dell'art. 52, co. 5 del D. L.vo 30-06-2003, n. 196, chiunque diffonda il presente provvedimento è tenuto ad omettere in ogni caso le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali possa desumersi, anche indirettamente, l'identità di minori, oppure delle parti”